

N. 53562 Rep.

N. 11029 Racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

---L'anno duemilaventiquattro, il giorno dodici del mese di aprile (12/04/2024) alle ore quindici e trenta minuti.

---In Milano, via Lovanio n.10.

---Davanti a me **dott. ELEONORA SCIARRONE Notaio in Rho**, iscritto al Collegio Notarile di Milano,

è presente:

ZAMBLERA dott. Christian nato a Lovere il 15 marzo 1976, domiciliato in Gorlago, via del Fabbricone n.17/G; c.f.ZMB CRS 76C15 E704F.

RICHIESTA A ME NOTAIO

---Detto Comparente, **della cui identità personale io Notaio sono certo**, nell'interesse della società sportiva dilettantistica

"DANCE DANCE DANCE S.S.D. A R.L." a capitale ridotto con sede in Trezzano sul Naviglio, via Filippo Brunelleschi n.53; capitale Euro 5.000,00 i.v.; codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi n.03276940966; R.E.A. n.MI-2534136;

mi richiede

di far constare col presente verbale quanto sarà discusso e deliberato dall'assemblea della società stessa, riunita in questi luogo, giorno ed ora, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Modifica dello statuto, già adeguato ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n.36 come modificato dal D.Lgs. 29 agosto 2023 n.120; al fine dell'iscrizione della società al R.A.S.D. (Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche); fermi gli elementi istitutivi della società.

---Aderendo alla richiesta fattami io Notaio do atto che l'assemblea si svolge come segue.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

---Assume la presidenza il Comparente ZAMBLERA Christian, che, chiamato me Notaio a redigere il presente verbale,

constata e fa constatare:

- **che** la presente assemblea è qui riunita pur in assenza di formale convocazione;

- **che** sono rappresentati, con diritto di voto, due soci su due, titolari dell'intero capitale; e precisamente:

* SCANDIFFIO Donato Leonardo: titolare di nominali Euro 2.500,00 pari al 50%;

* AMANTE Giuseppina: titolare di nominali Euro 2.500,00 pari al 50%;

TORNANO Euro 5.000,00 pari al 100%;

Registrato a
MILANO DPII
il 23/04/2024
n.37856
serie 1T
Esente

tutti per deleghe al Componente stesso, che vengono acquisite agli atti sociali;

- **che** è assente giustificato l'Organo Amministrativo, con precisazione che lo stesso non si è opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, come da dichiarazione acquisita agli atti sociali;

- **che** non è nominato il Collegio Sindacale né altro organo di controllo.

---Il Presidente pertanto dichiara l'assemblea **validamente costituita in forma totalitaria** e quindi atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

ESPOSIZIONE DEL PRESIDENTE

---Sull'**unico punto** all'ordine del giorno, il Presidente **espone:**

- **che** la società ha adeguato lo statuto, ai sensi del D.Lgs. n.36/2021 come modificato con D.Lgs. n.120/2023, con **verbale** in data cinque dicembre 2023 N.53353/10860 mio Rep., registrato a Milano DPII in data 20 dicembre 2023 n.126231 serie 1T ed iscritto al Registro delle Imprese in data 24 gennaio 2024 prot. n.883749;

- **che** in fase di iscrizione della società al R.A.S.D. il CONI ha rilevato la seguente **difformità** all'art.21.1, comma 5:

"---E' fatto divieto agli amministratori della società di ricoprire "**la medesima**" (parola errata da sostituire) [anziché: "**qualsiasi**" (parola esatta richiesta dal CONI)] carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Discipline Sportiva Associata, o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.";

- **che**, pertanto, al fine dell'iscrizione al R.A.S.D., è necessario modificare l'art.21.1, comma 5, sostituendo le parole "**la medesima**" con la parola "**qualsiasi**", entro il prorogato termine del 30 giugno 2024;

- **che**, comunque, si consiglia di riapprovare l'intero statuto.

---A questo punto il Presidente dà lettura dello statuto adeguato da adottare, che dichiara di aver previamente condiviso coi soci.

---Terminata la propria esposizione, il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

---L'assemblea, rappresentata mediante deleghe dell'unanimità dei soci, **delibera:**

1) di prendere atto dell'osservazione del CONI in fase di iscrizione della società al R.A.S.D.; come esposto dal Presidente;

2) di modificare l'art.21.1, comma 5, dello statuto, come segue: "---E' fatto divieto agli amministratori del-

la società di ricoprire **qualsiasi** carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Discipline Sportiva Associata, o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.";

3) di riapprovare l'intero statuto; come proposto dal Presidente.

--Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore quindici e quarantacinque minuti.

TRATTAMENTO TRIBUTARIO

---Il Presidente dichiara che il presente verbale è **esente:**

- **da imposta di registro** ai sensi dell'art.2 bis D.Lgs. n.36/2021, come modificato dal D.Lgs. n.120/2023; e
- **da imposta di bollo** ai sensi dell'art.27 bis Tabella B) allegata al D.P.R. n.642/1972.

DISPOSIZIONI FINALI

---In conseguenza delle deliberazioni di cui sopra, il Presidente mi consegna l'**adeguato statuto** che qui si allega sotto **A)**, dispensandomene la lettura.

---Seguiranno le formalità di legge.

E richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale dattiloscritto e scritto da persona di mia fiducia su quattro pagine fin qui di un foglio e ne ho dato lettura al Comparente che l'approva, conferma e meco lo sottoscrive alle ore quindici e cinquantacinque minuti.

---F.to: Christian Zamblera

dott. Eleonora Sciarrone Notaio

*** 0* 0 * 0 ***

Allegato A) al N.53562/11029 Rep.

STATUTO

"DANCE DANCE DANCE

SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L."

Art.1) - Denominazione sociale

---È costituita una società a responsabilità limitata denominata

"DANCE DANCE DANCE

SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L."

Art.2) - Sede e domicilio dei soci

---La società ha sede nel Comune di Trezzano sul Naviglio, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art.111 ter disp. att. c.c..

---In caso di variazione di tale indirizzo deliberata dall'assemblea dei soci, purché nell'ambito dello stes-

so Comune, gli amministratori depositeranno apposita dichiarazione presso il competente Registro delle Imprese.

---Potranno essere costituite sedi secondarie, succursali, o uffici sia amministrativi che di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

---Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese, il quale potrà recare il rispettivo indirizzo di posta elettronica; spetta al socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio e del proprio indirizzo di posta elettronica. Qualora il socio non comunichi espressamente un apposito indirizzo di posta elettronica, la società suscumerà a domicilio digitale del socio l'ultimo indirizzo di posta utilizzato dal medesimo.

Art.3) - Oggetto sociale

---La società non ha scopo di lucro e ha per oggetto:

- l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e della gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

- la promozione e la gestione, in particolare, di attività sportive, legate specialmente alla danza sportiva ed alla ginnastica, in tutte le loro specialità, discipline e declinazioni, come individuate dal CONI, dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o da eventuali altre competenti Autorità;

- la promozione dello sport, rappresentato da qualsiasi attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione e/o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali e/o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli.

---La società, per l'attuazione di quanto sopra riportato, si propone lo svolgimento delle seguenti attività:

- l'organizzazione di attività formative e didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento negli sport praticati, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: corsi, lezioni individuali, allenamenti, seminari, stage, raduni e campus;

- l'organizzazione, diretta o indiretta, della preparazione atletica;

- la partecipazione nonché la promozione e l'organizzazione di gare, di tornei e di ogni altra attività agonistica e non agonistica, con l'osservanza delle norme e delle direttive delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline Sportive Associate (DSA) o de-

gli Enti di Promozione Sportiva (EPS), riconosciuti dal CONI, cui la società è affiliata.

---Nei limiti di quanto previsto all'art.9, co.1, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n.36 e dei relativi provvedimenti attuativi ed integrativi, per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà svolgere, a carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali sopra dette, ogni altra attività commerciale, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che dovesse essere ritenuta dall'organo amministrativo utile o necessaria ed in particolare:

- l'acquisto, la conduzione, la gestione in qualunque forma nonché la costruzione di impianti sportivi, di attrezzature, di strutture e di locali destinati alla pratica delle attività sportive e/o delle attività culturali e ricreative organizzate dalla società;

- la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature nella disponibilità della società;

- la gestione di servizi accessori agli spazi ed agli impianti sportivi in uso quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: l'erogazione di servizi igienico-estetici, l'allestimento e la gestione di bar, di tavole fredde e/o calde, di punti ristoro, di ristoranti, di pizzerie, di buffet e simili, collegati ad impianti sportivi, anche in forma temporanea in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, di ricevimenti, di iniziative pubbliche e private in genere;

- la vendita e/o il noleggio di abbigliamento sportivo e di accessori, di attrezzature sportive e di generi affini;

- l'organizzazione, il coordinamento e la gestione dei rapporti con gli enti pubblici e privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione e/o il rinnovo di concessioni per la conduzione di impianti e di strutture, sportivi e non, per l'esercizio delle attività sportive, culturali e ricreative;

- l'organizzazione e la gestione di attività ludico-sportive per l'avvio alla pratica di attività motorie e sportive da parte dei minori (campi estivi, doposcuola);

- la partecipazione a bandi pubblici e privati, nazionali ed esteri, per la gestione di qualsiasi tipo di impianto sportivo o polivalente;

- la redazione, la pubblicazione e la distribuzione di riviste riferite alle attività sportive, culturali e ricreative svolte;

- l'espletamento di studi e di ricerche di mercato nel settore sportivo;

- la predisposizione di cataloghi e di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo.

---La società potrà altresì procedere all'affitto dell'azienda, di singoli stabilimenti o di rami di essa, sotto l'osservanza degli artt.2561, 2562, 1615 e ss. c.c..

---Il tutto con l'espressa esclusione di ogni attività professionale protetta e con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

---Sono inibite alla società le attività dalla Legge riservate agli Istituti Bancari, alle SIM, alle fiduciarie ed alle finanziarie; è invece ammessa la raccolta pubblica di fondi a sostegno delle attività sociali o a beneficenza di enti senza fini di lucro, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

---Al fine di svolgere l'attività sociale, la società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio; partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese; rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere reali e personali.

---La società si conforma alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva cui è affiliata o intenderà affiliarsi e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli Organi competenti degli anzidetti enti dovessero adottare a suo carico nonché le decisioni che dovessero adottare in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

---La società si impegna, anche per conto di coloro che svolgono attività al suo interno in qualità di tesserati, a pagare le quote di affiliazione e le quote di tesseramento stabilite e dovute alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva.

Art.4) - Durata

---La società è a tempo indeterminato.

Art.5.1) - Capitale sociale

---Il capitale sociale è fissato in **Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero)**, diviso in quote ai sensi di legge.

---Possono essere conferiti, a liberazione della quota sociale sottoscritta anche in sede di aumento del capitale stesso, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la delibe-

ra di aumento di capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

Art.5.2) - Variazione del capitale sociale: aumento

---Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi nelle maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

---È espressamente esclusa la possibilità di aumento del capitale sociale a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in quanto incompatibile con il principio di assenza di scopo di lucro e del divieto di distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione, salvo quanto previsto dall'art.8, co.3, D.Lgs. n.36/2021 e sempre che la normativa attuativa e/o la prassi ne sanciscano la compatibilità con il mantenimento delle agevolazioni fiscali previste a favore delle organizzazioni sportive dilettantistiche.

---In caso di decisione di aumento del capitale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

---Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni.

---Chi esercita il diritto di opzione può altresì, previa richiesta e se non escluso dalla deliberazione di aumento, esercitare il diritto di prelazione sulla parte di aumento di capitale non optato dagli altri soci.

---Laddove l'aumento di capitale non fosse stato interamente sottoscritto, le quote inoptate potranno essere, se previsto nella delibera di aumento, offerte a terzi non soci nei tempi e nei modi previsti dalla delibera di aumento stessa.

---È attribuita all'assemblea dei soci la facoltà di prevedere espressamente, nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quota di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso da esercitarsi secondo le modalità previste dal presente statuto.

Art.5.3) - Variazione del capitale sociale: riduzione

---Il capitale sociale potrà essere ridotto, nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

---In caso di riduzione del capitale, è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o di rimborso di fondi, di riserve o di avanzi di gestione ai soci, salvo quanto previsto dall'art.8, co.3, D.Lgs. n.36/2021 e sempre che la normativa attuativa e/o la prassi ne sanciscano la compatibilità con il mantenimento delle agevolazioni fiscali previste a favore delle organizzazioni sportive dilettantistiche.

---Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi di riserva.

Art.6) - Apporti e finanziamenti dei soci

---I soci potranno eseguire, di propria iniziativa o su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

---I finanziamenti, con diritto a restituzione della somma versata, possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale e devono sempre considerarsi infruttiferi di interessi, essendo espressamente esclusa ogni diversa determinazione dei soci.

---Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art.2467 c.c..

Art.7) - Partecipazioni

---Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti.

---In applicazione del principio di democraticità non potranno essere attribuiti diritti specifici a singoli soci.

Art.8) - Limiti al trasferimento delle quote di partecipazione

---Le quote di partecipazione al capitale sociale sono intrasferibili per atto tra vivi e non sono rivalutabili, salvo che il trasferimento e/o la rivalutazione siano consentiti dalla legge e sempre che la normativa attuativa o la prassi ne sanciscano la compatibilità con il mantenimento delle agevolazioni fiscali previste a favore delle organizzazioni sportive dilettantistiche.

---Ai fini del divieto di cui al comma precedente, si precisa che per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio giuridico a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena o nuda proprietà o l'usufrutto delle quote di partecipazione o di qualsiasi altro diritto sulle stesse, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento della titolarità di dette partecipazioni e/o diritti.

---Nel caso di morte di un socio, gli eredi del socio defunto avranno diritto di continuare nella società come soci purché rappresentati da una sola persona scelta di comune accordo tra essi.

Art.9) - Recesso del socio

---In vigore del divieto di trasferimento delle quote sociali di cui al precedente art.8 e tenuto conto che la società ha durata illimitata, il socio, ai sensi dell'art.2473, co.2, c.c., può recedere in qualsiasi momento dalla società.

---Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo, mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, con preavviso di almeno centottanta giorni.

---Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

Art.10) - Rimborso della partecipazione del socio receduto - esclusione

---In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria e in considerazione della legislazione speciale in materia di società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, i soci che recedono dalla società non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota di partecipazione sottoscritta, né in relazione alle riserve del patrimonio sociale, salvo che il rimborso sia consentito dalla legge e sempre che la normativa attuativa o la prassi ne sanciscano la compatibilità con il mantenimento delle agevolazioni fiscali previste a favore delle organizzazioni sportive dilettantistiche.

---Non procedendo al rimborso, verificandosi il caso di recesso di uno o più soci, il valore delle quote di partecipazione degli stessi possedute dovrà essere destinato ad una specifica riserva di capitale, della quale è espressamente esclusa la distribuzione per tutta la durata della società.

---In tal caso, dovendosi procedere all'annullamento delle quote dei recedenti, in mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale. Qualora, per effetto di tale riduzione, il capitale sociale dovesse ridursi al di sotto del minimo legale, spetterà ai soci deliberare l'incremento del capitale sociale fino al minimo legale stesso ovvero lo scioglimento della società.

Art.11) - Esclusione del socio

---Fermo restando le cause di esclusione previste dal codice civile, costituiscono giusta causa di scioglimento del rapporto sociale le seguenti specifiche circostanze:

- la radiazione del socio dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva cui la società è affiliata, per provvedimento disciplinare dei rispettivi organi di giustizia sportiva;
- la distrazione da parte del socio di fondi della società per finalità personali;
- la condanna penale del socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori la società;
- l'assoggettamento del socio a fallimento o altra procedura concorsuale ovvero l'interdizione da pubblici uffici;
- la dichiarazione di interdizione, di inabilitazione o di amministrazione di sostegno del socio;
- il mancato conferimento da parte del socio di quanto da lui stesso deliberato come dovuto a titolo di versamento in conto capitale, futuro aumento di capitale, anche a copertura di eventuali perdite sociali;
- il mancato rinnovo da parte del socio di una fidejussione bancaria, quando il finanziamento è considerato essenziale per lo svolgimento dell'attività economica;
- il pignoramento della quota del socio;
- la sopravvenuta impossibilità di adempiere la prestazione d'opera o di trasferire la proprietà del bene conferito in natura.

---L'esclusione deve risultare da deliberazione dell'assemblea dei soci presa a maggioranza assoluta, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato, che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato, regolarmente convocato, l'assemblea potrà ugualmente procedere a deliberare in merito alla esclusione.

---Non può concorrere alla formazione della maggioranza il voto del socio oggetto della procedura di esclusione. Nel caso di due soli soci, l'esclusione dovrà essere pronunciata dal Tribunale su istanza di uno dei soci, ex art.2287 c.c..

---La deliberazione di esclusione deve contenere la specificazione dei motivi di esclusione addebitati al socio e deve essere notificata con lettera raccomandata A.R., a cura degli amministratori, al socio escluso.

---L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione avanti al Tribunale competente.

---In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria e in considerazione della legislazione speciale in materia di Società Sportive Dilettantistiche e della particolare natura della società, priva di ogni fine di lucro, i soci esclusi non hanno diritto di ottenere alcun

rimborso, né in relazione alla quota né in relazione alle riserve del patrimonio sociale.

Art.12) - Organi sociali

---Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di revisione e controllo.

---L'assemblea dei soci è l'organo sovrano della società.

---L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni regolarmente adottate vincolano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art.13) - Diritto di voto

---Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dal valore della quota sociale posseduta.

---In caso di pegno della quota, il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

Art.14) - Decisioni dei soci

---I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sottopongono alla loro approvazione.

---In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'art.2480 c.c.;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la decisione di mettere in liquidazione la società.

---Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) mediante deliberazione assembleare;
- b) mediante consultazione scritta, promossa da ciascuno degli amministratori e dai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. A tal fine gli amministratori devono inviare ad ogni socio comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail, contenente l'oggetto della decisione e l'invito ad esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra da far pervenire presso la sede sociale entro un termine stabilito non inferiore a 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa; la decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui

sopra consti il consenso scritto dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società; ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come voto negativo.

---Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare.

---È sempre necessario il rispetto del metodo collegiale assembleare qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale.

Art.15) - Assemblea dei soci - convocazione

---L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di impossibilità degli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da un socio.

---L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché nel territorio nazionale come riportato nell'avviso di convocazione.

---L'assemblea viene convocata almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, con avviso consegnato a mano ai soci con rilascio di copia datata e firmata per ricevuta, o spedito agli stessi con lettera raccomandata A/R o con posta elettronica certificata, al domicilio risultante dal Registro delle Imprese o al domicilio digitale agli atti della società.

---Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

---Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea risultasse legalmente costituita; la seconda convocazione non potrà avvenire nello stesso giorno della prima.

---In caso di particolare urgenza, la convocazione dell'assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso inviato con telegramma, e-mail, o posta elettronica certificata almeno tre giorni prima dell'assemblea.

---Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si intende regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci rappresentanti l'intero capitale e tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art.16) - Presidenza dell'assemblea e verbale

---L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o da uno dei Co-Amministratori ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o, in caso di loro assenza, da altra persona eletta seduta stante dall'assemblea stessa.

---Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dei lavori assembleare e accettare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art.17) - Intervento in assemblea e rappresentanza

---Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci che, alla data dell'assemblea stessa, risultano iscritti nell'elenco soci presso il Registro delle Imprese.

---Il socio può farsi rappresentare per delega scritta da altro soggetto anche non socio; la delega non può essere rilasciata in bianco e dovrà essere conservata dalla società.

Art.18) - Audio/video assemblee in teleconferenza

---È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

---In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art.19) - Consultazione scritta/consenso espresso per iscritto

---La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata adeguata informazione.

---La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con il voto favorevole delle maggioranze previste al successivo art.20.

---Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio ovvero nel termine indicato nel testo della decisione. La mancata approvazione da parte del socio, nel termine previsto per la conclusione del procedimento, sarà considerata voto contrario.

---Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art.20) - Quorum costitutivi e deliberativi

---L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in

prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentano la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

---Essa delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

---L'assemblea straordinaria, convocata per deliberare in ordine alle decisioni concernenti le modificazioni del presente statuto, lo scioglimento e la messa in liquidazione della società o anche la trasformazione, la fusione o la scissione della stessa nonché per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di una maggioranza assoluta dei soci.

Art.21.1) - Struttura dell'organo amministrativo

---La società è amministrata da un Amministratore Unico o da più Co-Amministratori ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre ad un massimo di sette membri, soci o non soci, il cui numero viene stabilito con decisione dei soci.

---All'atto della nomina viene altresì stabilita la durata degli amministratori che può anche essere stabilita a tempo indeterminato e sino a revoca.

---Gli amministratori sono rieleggibili.

---La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge.

---E' fatto divieto agli amministratori della società di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Discipline Sportiva Associata, o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

---Non possono inoltre essere nominati amministratori della società e, se nominati, decadono automaticamente dalla carica coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di radiazione da parte del CONI o delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate o degli Enti di Promozione Sportiva.

---In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da parte delle Autorità sportive, l'amministratore colpito dal provvedimento cesserà dalla carica per il tempo corrispondente alla sospensione comminata.

Art.21.2) - Consiglio di amministrazione

---Il Consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge tra i propri membri il Presi-

dente ed eventualmente un Vicepresidente.

---Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

---Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato presso la sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente o del Vicepresidente, oppure ogni volta uno degli Amministratori ne faccia richiesta per iscritto.

---Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte almeno sette giorni prima della riunione, con avviso consegnato a mano agli amministratori, con lettera datata e firmata per ricevuta, o spedito a mezzo raccomandata 1 o a mezzo posta elettronica certificata.

---In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

---In assenza di formale convocazione, l'adunanza si considera comunque valida se risulta la presenza di tutti i consiglieri.

---Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente ovvero dall'amministratore più anziano di età.

---Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Art.21.3) - Poteri dell'organo amministrativo

---L'Amministratore Unico, nel caso di sua nomina, o i Co-Amministratori ovvero il Consiglio di Amministrazione, sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, esclusi soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dei soci.

---È possibile attribuire deleghe all'interno dell'organo amministrativo.

Art.21.4) - Rappresentanza della società

---La rappresentanza legale della società spetta all'Amministratore Unico, ai singoli Co-Amministratori o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sia di fronte ai terzi sia in giudizio.

---Agli eventuali amministratori delegati spetta la rappresentanza della società entro i limiti delle rispettive deleghe.

---I componenti dell'organo amministrativo destinatari di provvedimenti disciplinari da parte degli enti sportivi cui la società è affiliata dovranno astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi

federali.

Art.21.5) - Compenso dell'organo amministrativo

---Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e, se previsto, un compenso da determinarsi con decisione dei soci valida fino a modifica o revoca ovvero per il diverso tempo stabilito in sede di decisione stessa.

---I soci possono inoltre assegnare all'organo amministrativo una indennità per la cessazione del rapporto (trattamento di fine mandato).

---Gli emolumenti spettanti agli amministratori, che potranno essere costituiti, verificandosene le circostanze, anche da compensi per esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica e/o per lo svolgimento di attività di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ai sensi delle vigenti norme tributarie, non potranno essere individualmente superiori ai limiti indicati dall'art.8, co.2, D.Lgs. n.36/2021.

Art.22) - Organo di controllo

---Qualora venga nominato un organo di controllo perché prescritto dalla legge o per volontà dei soci, questo funzionerà ai sensi della normativa in vigore al momento della nomina.

Art.23) - Bilancio

---Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

---Alla fine di ciascun esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione della proposta di bilancio a norma di legge, quale rendiconto economico, finanziario e patrimoniale della società.

---Il bilancio deve essere presentato ai soci, per l'approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale, con le modalità di cui all'art.2364 c.c., l'assemblea potrà essere convocata entro centotanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

---Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio, devono essere depositati presso il Registro delle Imprese competente copia del bilancio approvato, unitamente al verbale di deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art.24) - Divieto di distribuzione degli utili

---Considerata l'assenza di scopo di lucro della società, è fatto divieto di distribuire tra i soci, anche in modo indiretto, utili, proventi o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la vita della società salvo che la legge preveda diversamente e sempre

che la normativa attuativa o la prassi sanciscano la compatibilità della distribuzione, anche parziale, ai sensi dell'art.8, co.3, D.Lgs. n.36/2021, con il mantenimento delle agevolazioni fiscali previste a favore delle organizzazioni sportive dilettantistiche.

---Gli utili netti, accantonata una somma non inferiore al cinque per cento (5%) da destinarsi a riserva legale, fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale ai sensi dell'art.2430 c.c., dovranno essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

---Rimangono salvi i diversi accantonamenti sugli utili, previsti dall'ultimo comma dell'art.2463 c.c. per i casi di società costituite con capitale inferiore ad Euro 10.000,00.

Art.25) - Liquidazione della società

---Lo scioglimento e la liquidazione della società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge in materia di società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata e/o società a responsabilità limitata ordinarie, per quanto compatibili.

---L'assemblea deliberante lo scioglimento, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

- a) nomina uno o più liquidatori;
- b) fissa le regole di funzionamento dell'organo liquidativo e in caso di pluralità di liquidatori indica quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti o di blocchi di essa;
- e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
- f) fissa gli eventuali emolumenti del o dei liquidatori.

---L'assemblea dei soci può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modifica dello statuto, le deliberazioni di cui al precedente capoverso.

Art.26) - Devoluzione del patrimonio ai fini sportivi

---Addivenendosi allo scioglimento della società da qualsiasi causa determinato, l'intero patrimonio residuo, dopo i pagamenti dei debiti e delle obbligazioni assunte dalla società, dovrà essere devoluto ad altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche aventi finalità analoghe ovvero ad altri fini sportivi o fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione impo-

sta o resa possibile dalla legge.

Art.27) - Clausola compromissoria e Foro competente

---Con l'affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali, a Discipline Sportive Associate o ad Enti di Promozione Sportiva, la società si impegna a rispettare e far rispettare ai propri soci e tesserati le disposizioni statutarie e regolamentari proprie degli enti citati, con conseguente devoluzione ai propri Organi di Giustizia Sportiva delle controversie che dovessero insorgere tra i soci, i tesserati o tra questi e la società.

---Le controversie in materia sportiva sono rimesse al collegio arbitrale eventualmente previsto dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva e a tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai regolamenti dei menzionati enti sportivi.

---Ogni altra controversia sarà devoluta al competente Foro con riferimento della sede legale al momento dell'insorgenza del contenzioso.

Art.28) - Rinvio

---Per quanto qui non espressamente contemplato, valgono le disposizioni di legge applicabili in materia di società a responsabilità limitata e quelle previste per le società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata.

---F.to: Christian Zamblera

dott. Eleonora Sciarrone Notaio

N.53562/11029 Rep. _*_*_ Copia su supporto informatico conforme all'originale su supporto cartaceo rilasciata ai sensi di legge. _*_*_ Milano, 21 maggio 2024. _*_*_ Firmato digitalmente dal dott. Eleonora Sciarrone Notaio.